

ACCORDO QUADRO

Tra

Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari

e

CREA - Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria

Il Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (di seguito denominato ICQRF), con sede in Roma, in Via XX Settembre n. 20, rappresentato dal Dott. Felice Assenza, nella sua qualità di Capo Dipartimento, domiciliato per la carica presso la sede del Ministero, delegato alla stipula;

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito denominato CREA), con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008, con sede in Roma, in Via della Navicella n. 2/4, rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi, nella qualità di Presidente e rappresentante legale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente

PREMESSO CHE

- L'ICQRF:
 - ✓ è uno dei maggiori organismi europei di controllo dell'agroalimentare;
 - ✓ ha uffici sul territorio italiano, tra i suoi compiti a livello nazionale ci sono:
 - prevenzione e repressione delle frodi nel commercio dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici di produzione per l'agricoltura;
 - vigilanza sugli organismi di controllo e certificazione operanti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata (DOP, IGP, Bio, ecc);
 - contrasto dell'irregolare commercializzazione dei prodotti agroalimentari introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che generano

- situazioni di concorrenza sleale tra gli operatori e sanzioni per il corretto funzionamento degli accordi interprofessionali;
- ✓ a livello europeo e mondiale, è Autorità ex officio e autorità di coordinamento sul vino e difende il Made in Italy di qualità in tutti i paesi europei, contrastando le contraffazioni al di fuori dei confini UE anche con accordi di cooperazione;
 - ✓ svolge controlli sul WEB per la tutela delle produzioni di qualità italiane stringendo accordi con i principali players mondiali dell'e-commerce.;
 - ✓ svolge controlli analitici su migliaia di prodotti all'anno;
- Il CREA:
- ✓ è l'Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione nel settore agroalimentare, che valorizza e promuove la ricerca scientifica di base e applicata e l'innovazione, anche attraverso progetti e impianti pilota, al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile; individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche attraverso il miglioramento genetico e l'applicazione e lo sviluppo delle biotecnologie;
 - ✓ fornisce consulenza ai Ministeri, alle Regioni e Province Autonome, nell'ambito della normativa vigente e favorisce il processo di trasferimento dei risultati ottenuti alle imprese;
 - ✓ è organizzato in Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche, nell'ambito di linee definite nel Piano triennale di attività;
 - ✓ sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di qualificazione competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale, comunitario e internazionale, esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico, forestale e agroindustriale;
 - ✓ opera in raccordo con le Università, con gli altri enti pubblici di ricerca e con le stazioni sperimentali per l'industria, anche attraverso la stipula di protocolli d'intesa, accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- l'ICQRF e CREA ritengono, nell'ambito del rispettivo interesse istituzionale, di formalizzare un accordo quadro in considerazione del fatto che:

- ✓ le attività oggetto del presente Accordo Quadro assumono la connotazione di collaborazioni scientifiche;
- ✓ tali attività sono comunque congruenti con le attività istituzionalmente svolte presso i laboratori, i locali, gli istituti, le strutture del CREA.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premessa

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2

Finalità

Le Parti intendono sviluppare la più ampia collaborazione, nel rispettivo ambito istituzionale, per realizzare gli obiettivi comuni. Il CREA e l'ICQRF realizzeranno tale collaborazione in settori disciplinari specifici che saranno definiti mediante accordi attuativi, sentiti i propri Centri e Strutture interessati. Nella realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo, le parti potranno, d'intesa, utilizzare le attrezzature, i locali ed i servizi di ciascun Ente.

Articolo 3

Attivazione delle azioni programmatiche, impegni delle Parti e oneri finanziari

L'attuazione del presente Accordo sarà disciplinata mediante specifici accordi operativi o esecutivi nei quali sarà anche regolata la materia relativa alla protezione e riservatezza dei dati trattati in rapporto alle specifiche aree disciplinari e di attività condivise.

Gli accordi operativi includeranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale, delle proprie strutture e dei propri locali nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa la collaborazione, i tempi di esecuzione ed i contributi dei soggetti partecipanti.

Il presente accordo non comporta alcun onere economico per le parti che potrebbe essere espressamente previsto nei successivi accordi attuativi di cui all'articolo 2. Ciascuna parte si farà carico dei costi della propria attività.

Articolo 4

Sicurezza sul lavoro

In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., le Parti concordano

che, quando il personale di una delle due parti si reca presso i locali dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro del locale ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al suddetto D.lgs. n. 81/2008, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.

I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Accordo.

Articolo 5

Proprietà intellettuale

Tutti i diritti di proprietà intellettuale, risultanti dall'attività di ricerca condotta in comune dal personale delle parti, saranno di proprietà congiunta. I risultati delle attività svolte in comune saranno a disposizione delle Parti, le quali potranno utilizzarli nell'ambito dei propri compiti istituzionali. Le Parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente Accordo.

Articolo 6

Trattamento dei dati

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano che i dati personali contenuti nel presente Accordo Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle Parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii per le sole finalità oggetto del presente accordo atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino ai termini prescrizione, eventualmente applicabili, previsti dalla legge. Gli interessati possono esercitare, alle condizioni previste dalla normativa in materia, i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR). I singoli accordi attuativi, di cui all'art. 4 del presente

Protocollo accordo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, verranno stabiliti i rispettivi ruoli e responsabilità in relazione alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative di collaborazione. Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al responsabileprotezionedati@crea.gov.it.

Articolo 7

Copertura assicurativa

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 8

Durata e Recesso

Il presente accordo avrà durata quadriennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione. In nessun caso è ammesso il ricorso al tacito rinnovo. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente accordo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.

Articolo 9

Tutela della riservatezza

Le Parti si impegnano, reciprocamente, a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Accordo (“Informazioni Confidenziali”), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente accordo. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell’apposita dicitura “riservato”, “confidenziale” o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L’assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell’informazione come “riservata”, se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che

siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata “confidenziale” secondo le previsioni del presente accordo può cessare di essere tale dal momento in cui l’informazione:

1. diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l’ha ricevuta nell’ambito del presente accordo;
2. viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze Parti;
3. viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.

Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima riservatezza sulle informazioni considerate confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite. La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestole per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.

Articolo 10

Foro competente

Al fine del presente accordo ciascuna delle parti elegge il proprio domicilio legale nella propria sede, indicata in epigrafe. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca in tutto o in parte la presente, sarà valida solo se concordata e sottoscritta. Per quanto non regolato espressamente si rinvia alle norme di legge.

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente accordo. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo quadro e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di Roma in via esclusiva.

Articolo 11

Registrazione e bollo

Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta di bollo relativa alla eventuale registrazione sarà assolta dall'ICQRF.

Il presente atto si compone di n. 07 pagine.

Per ICQRF

Per CREA

Il Capo Dipartimento

Il Presidente

Dott. Felice Assenza

Prof. Andrea Rocchi

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 8 (Durata) e 10 (Foro competente) del presente accordo quadro.

Per accettazione

ICQRF

CREA

Il Capo Dipartimento

Il Presidente

Dott. Felice Assenza

Prof. Andrea Rocchi

(sottoscritto digitalmente)

(sottoscritto digitalmente)

Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le parti ed è stato da queste congiuntamente redatto in n. 01 esemplare digitale che le parti stesse, sottoscrivendo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero.

La data di sottoscrizione s'intenderà quella in cui sarà effettuata l'ultima operazione informatica di apposizione di firma digitale.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DLgs 82/2005 e del DPCM 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.